



Comune di Porto Empedocle



Comune di Realmonte

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
“VIGATA - SCALA DEI TURCHI”
(Comuni di Porto Empedocle e di Realmonte)

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Statuto, approvato dai rispettivi Consigli Comunali individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le corrispondenti risorse dell'Unione dei Comuni "*Vigata - Scala dei Turchi*" tra i comuni di Porto Empedocle e di Realmonte, di seguito semplicemente indicata "Unione".
2. L'Unione è un ente locale autonomo con propri poteri e funzioni, munito di autonomia regolamentare e finanziaria.
3. Il territorio dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. La popolazione dell'Unione è costituita da tutte le persone fisiche che hanno la residenza nel suo territorio.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può avere un proprio patrimonio.
6. L'Unione si può dotare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone che saranno approvati con apposita deliberazione dell'Assemblea dell'Unione, su proposta del Consiglio Direttivo. La riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
7. L'Unione ha sede legale nel Comune di Porto Empedocle, palazzo di Città.
8. L'Unione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, istituisce l'Albo Pretorio on line per la pubblicazione legale degli atti e degli avvisi. Presso la Sede dell'Unione è individuato, altresì, apposito spazio aperto al pubblico da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi in formato cartaceo nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i..
9. L'adesione di altri Comuni all'Unione è subordinata all'approvazione dell'Assemblea e dei Consigli comunali dei Comuni che la compongono, previa modifica del presente statuto.

Art. 2 Principi ispiratori

1. L'Unione si ispira ai principi di consapevole autodeterminazione e di autogoverno delle comunità locali.
2. Stimola il sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e la sua apertura universale all'intera umanità, riconoscendo nella fraternità universale il valore fondante della socialità;
3. Promuove i doveri e i diritti di cittadinanza, la massima partecipazione democratica ai processi decisionali da parte dei cittadini membri e la loro progressiva integrazione civile, culturale e politica.
4. Informa la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, fluidità ed innovazione della pubblica amministrazione e di legalità.
5. Assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandoli con quelli dei Comuni membri e degli altri Enti Pubblici operanti nell'ambito territoriale.

6. Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e perseguendo la separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione dei servizi.
7. Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 3 Finalità

1. La finalità primaria dell'Unione è quella di promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, allo scopo di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi pubblici nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

2. L'Unione nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue, tra l'altro, le seguenti finalità:

- a) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali, ed economiche;
- b) il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di tutti i servizi erogati nei singoli comuni e l'ottimizzazione delle risorse economico finanziarie umane e strumentali, da esercitarsi sinergicamente e/o in forma associata;
- c) il costante miglioramento e l'uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;
- d) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;
- e) la tutela dei diritti dei minori attraverso la promozione dell'educazione e della socializzazione, adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;
- f) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;
- g) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, dell'alcolismo e della tossicodipendenza;
- h) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;
- i) la realizzazione dei diritti delle persone diversamente abili, la loro tutela ed inserimento nel tessuto sociale e la valorizzazione delle loro potenzialità;
- j) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo agli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- k) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comune che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;
- l) l'affermazione del diritto alla salute;
- m) il sostegno alle iniziative di solidarietà e alle associazioni di volontariato;
- n) perseguimento della collaborazione e della cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio;
- o) scambi culturali e gemellaggi con enti ed associazioni di diverse realtà nazionali ed internazionali.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali dei Comuni che la compongono, della Provincia Regionale di Agrigento, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 4 Obiettivi

1. L'obiettivo principale dell'Unione è quello di promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni ad essa attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione, altresì:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) l'ampliamento del numero e l'armonizzazione delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti, rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - c) la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - e) il rapportarsi con gli Enti sovra-comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 5 Durata

1. L'Unione ha la durata di trenta anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo ed alla scadenza si scioglierà di fatto e di diritto, salvo diversa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti aderenti. Tale deliberazione deve comunque essere adottata prima della scadenza naturale dell'Unione.

Art. 6 Recesso e Scioglimento

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di anni due dalla costituzione, con specifico atto deliberativo consiliare, approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare e da notificare al Presidente dell'Unione e agli altri Comuni aderenti. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo.
2. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo, eventualmente trasferito, rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.
4. La facoltà di recesso può esplicarsi anche nei confronti di un singolo servizio o funzione. Tale facoltà deve essere espressa con deliberazione motivata del Consiglio Comunale e deve essere, altresì, condivisa da analoghe deliberazioni adottate dalla maggioranza dei Consigli Comunali dell'Unione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

Art. 7

Funzioni amministrative

1. I Comuni aderenti possono attribuire all'Unione, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici che non siano già menzionate nel presente Statuto e/o nell'atto costitutivo.
2. Il trasferimento delle competenze di cui al precedente comma viene deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni membri con separati atti deliberativi.
3. Il trasferimento presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
4. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

Art. 8

Funzioni e Servizi

1. All'Unione possono essere affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi sotto elencati:
 - a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
 - b) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
 - c) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
 - d) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;
 - e) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi del territorio;
 - f) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di Protezione Civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi.
 - g) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'Ente.

- h) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- i) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- l) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
- m) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e edifici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
- n) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- o) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- p) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di Polizia Municipale e l'espletamento dei relativi compiti di Polizia Amministrativa e Stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- q) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di Servizi Anagrafici.

2. Nell'ambito delle suddette funzioni, all'atto della costituzione, si intendono immediatamente trasferiti all'Unione i seguenti servizi, sulla scorta di appositi disciplinari di gestione adottati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) Servizio di Protezione Civile;
- b) Servizio di viabilità e tutela del territorio dell'Unione;
- c) Servizio di vigilanza e pulizia delle coste, delle spiagge e salvataggio a mare;
- d) Servizio per la prevenzione del randagismo e creazione di un canile sovra-comunale;
- e) E-government;
- f) Servizi Turistici;
- g) Valorizzazione e promozione del territorio;
- h) Compartecipazione e patrocinio di eventi ed iniziative nel campo turistico, culturale, artistico e ricreativo;
- i) Promozione e valorizzazione della pesca;
- j) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali extraurbane e rurali;
- k) Formazione permanente ed aggiornamento del personale dei Comuni aderenti;
- l) Servizio di tutela ambientale;
- m) Valorizzazione e promozione del territorio;
- n) Infrastrutture a servizio dell'arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport;
- o) Catasto;
- p) Servizi demografici e statistici;
- q) Servizi cimiteriali aggiuntivi

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 9

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente.
2. L'Assemblea dell'Unione è composta da 10 (dieci) consiglieri, 5 (cinque) in rappresentanza del Comune di Porto Empedocle e 5 (cinque) in rappresentanza del Comune di Realmonte.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione è costituito da 6 (sei) membri: i Sindaci di Porto Empedocle e di Realmonte e da altri quattro componenti dagli stessi designati, due ciascuno, tra gli Assessori. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta a turno dal Sindaco di uno dei Comuni, secondo l'ordine di turnazione dagli stessi Sindaci concordato.
4. Il Presidente dell'Unione, sulla base delle designazioni dei componenti fatte da ciascun Sindaco, procede con propria determinazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla eventuale distribuzione di incarichi specifici.
5. Il Presidente dell'Unione, di norma, rimane in carica 24 mesi o per il diverso periodo dagli stessi Sindaci concordato.

Art. 10

L'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da dieci componenti dei quali cinque per il Comune di Porto Empedocle e cinque per il Comune di Realmonte, eletti dai rispettivi Consigli Comunali. Sono componenti di diritto i Presidenti dei rispettivi Consigli comunali. Essendo il Consiglio Comunale di Realmonte eletto con il sistema maggioritario due consiglieri saranno eletti fra i componenti del gruppo di maggioranza e due fra quelli del gruppo di minoranza. Nel caso del Comune di Porto Empedocle il cui sistema di elezione è quello "proporzionale" tale distinzione non opererà.
2. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative nei Comuni che ne fanno parte.
3. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea nel caso in cui taluno dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale.
4. La prima riunione dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano per età.
5. Al fine di garantire pari rappresentatività agli Enti dell'Unione, deve evitarsi che contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea appartenga allo stesso Comune al quale appartiene il Presidente dell'Unione.
6. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dalle norme contenute nell'ordinamento regionale degli enti locali e nel regolamento di funzionamento, che sarà approvato dall'Assemblea.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea dell'Unione. Status componenti.

1. L'Assemblea dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusiva delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.
2. Ai componenti dell'Assemblea, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, si applica lo status di consigliere comunale, come disciplinato dall'Ordinamento regionale degli Enti Locali, facendo riferimento, laddove rilevante, a quanto previsto per la fascia corrispondente ad un comune avente popolazione pari a quella dell'Unione.
3. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla Legge.
4. L'Assemblea ha la medesima competenza che il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti Locali riserva ai consigli comunali.

Art. 12

Presidenza dell'Assemblea dell'Unione

1. Nel corso della prima seduta l'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente ed il proprio Vicepresidente, che durano in carica 24 (ventiquattro) mesi e vengono individuati privilegiando il criterio della rotazione tra i Comuni e la pari rappresentatività nelle cariche.
2. L'Assemblea dell'Unione nella sua prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano per età.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:
 - su iniziativa del Presidente dell'Assemblea dell'Unione;
 - su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
 - su richiesta del Presidente dell'Unione;
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere recapitato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima e per quelle straordinarie ed urgenti almeno 24 ore prima della data di convocazione. L'avviso può essere recapitato a mezzo di Posta Elettronica Certificata.
4. L'avviso di convocazione l'o.d.g. da trattare, nel rispetto della normativa vigente, è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione.

Art. 14

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei Consiglieri.
2. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora con medesimo ordine del giorno e senza avviso di convocazione.

3. Nella seduta di prosecuzione L'Assemblea è validamente riunita con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme al Presidente dell'Assemblea e al Consigliere anziano.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dall'ordinamento degli enti locali e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'Assemblea si può avvalere di Commissioni costituite nel proprio seno. Il Regolamento determina i poteri e le competenze delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione è composto dai Sindaci dei comuni aderenti e da altri quattro membri da questi designati tra gli Assessori delle rispettive Giunte Comunali.
2. La carica di Presidente è ricoperta a turno da uno dei due Sindaci dei Comuni aderenti, mentre l'altro Sindaco ricopre di diritto la carica di Vice Presidente. Ciascun Sindaco procede alla designazione ed alla revoca dei rispettivi Assessori.
3. Il Presidente dell'Unione procede con propria determinazione alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ed all'eventuale distribuzione di deleghe su specifiche materie.
4. Il Presidente dell'Unione dà comunicazione dell'anzidetta nomine all'Assemblea nella prima seduta utile.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
6. Nel caso in cui un Comune si trovi in una delle ipotesi di gestione commissariale il Commissario Straordinario potrà ricoprire la carica di Presidente.

Art. 17

Prima convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano d'età e vi partecipano i Sindaci dei Comuni aderenti e i componenti designati a norma dell'art. 16.
2. Il Consiglio di Amministrazione, così costituito, delibera l'ordine di turnazione dei Sindaci alla Presidenza dell'Unione ed elegge il primo Presidente. Tale ordine potrà essere variato solo con successivo apposito atto deliberativo.
3. Alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Comunale invitato dal Sindaco anziano per età.

Art. 18

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'adozione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea medesima.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta ogni atto rimesso dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 19

Il Presidente dell'Unione

1. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta alternativamente, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi, dal Sindaco di Porto Empedocle e dal Sindaco di Realmonte.
2. L'ordine di turnazione è concordato dagli stessi Sindaci.
3. Il Presidente uscente dell'Unione rimarrà in carica fino all'avvenuto insediamento del nuovo Presidente.

Art. 20

Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione;
 - b) nomina e revoca il Vice Presidente e, su indicazione del rispettivo Sindaco, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri dell'organo esecutivo collegiale;
 - e) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;
 - g) svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione;
 - h) nomina il Segretario e il Vice Segretario dell'Unione;
2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.
3. Il Presidente, inoltre, ha competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite agli altri organi dell'Unione.

Art. 21

Status, indennità e gettoni di presenza

1. Il Presidente dell'Unione, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono un'indennità di funzione come previsto dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali.
2. I componenti dell'Assemblea dell'Unione percepiscono un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione così come previsto dall'Ordinamento Enti Locali.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano agli organi ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di status giuridico ed economico, per questo ultimo tenendo conto del settimo comma dell'art. 5 della legge 122/2010 che ha convertito il D.L. 78/2010 e di incompatibilità stabilite dalla legislazione in materia di enti locali nella Regione Siciliana.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22 Principi generali

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, curando la progressiva informatizzazione della propria attività.

Art. 23 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina, con apposito Regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Detto Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 24

Personale dell'Unione

1. L'Unione deve avvalersi di personale in servizio a qualsiasi titolo negli Enti che la compongono. Solo in mancanza di particolari figure professionali assolutamente necessarie per il buon funzionamento dell'Unione sarà possibile, temporaneamente ed eccezionalmente avvalersi di personale esterno. In fase di avviamento dell'Unione nelle more della definizione delle necessarie norme regolamentari si utilizzerà esclusivamente personale interno il cui provvedimento di nomina sarà fatto dal Presidente dell'Unione di concerto con il Sindaco dell'altro Ente e con i Segretari Generali dei due Comuni.
2. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni e/o altre forme flessibili, sussistendone gli estremi di legge.
3. Possono altresì essere utilizzati lavoratori A.S.U. e contrattisti, secondo le modalità e le forme consentite dalla normativa vigente e dai CCNL, nonché personale con incarico a contratto, per figure professionali ad alta specializzazione, non presenti nell'organico dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 25

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari Comunali dei Comuni che ne fanno parte.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'Unione.
3. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione;
4. Il Segretario è nominato per il periodo in cui rimane in carica il Presidente dell'Unione che lo ha nominato, ferma restando la facoltà del successivo Presidente di poterlo riconfermare.
5. Il trattamento economico è determinato con il provvedimento presidenziale di nomina ed è pari al 10% della retribuzione in godimento del Segretario del Comune di appartenenza.

Art. 26

Vice Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Vice Segretario, nominato dal Presidente dell'Unione, con le modalità di cui all'articolo precedente, tra i Vice Segretari dei comuni aderenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Vice Segretario dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Segretario.

4. Il Presidente può attribuire al Vice Segretario dell'Unione la titolarità della posizione organizzativa dei Servizi Amministrativi.
5. Il trattamento economico è determinato con il provvedimento presidenziale di nomina ed è pari al 10% della retribuzione in godimento del Segretario del Comune di appartenenza.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico Regolamento disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla cosa pubblica.

Art. 28 Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. I Comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria sono invitati a partecipare alla fase degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dall'Unione.

Art. 29
Istanze, osservazioni, proposte

1. I Cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro un termine congruo.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte possono essere sentiti dagli organi dell'Unione.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 30
Finanza dell'Unione

1. L'Unione ha un proprio patrimonio e una propria autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e/o trasferite.
2. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - b) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - c) trasferimenti erariali;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) trasferimenti dei comuni aderenti;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
3. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti, in modo particolare, alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dall'Assemblea dell'Unione.
4. L'Unione fa propri i principi di sana e corretta gestione contenuti all'interno dei principi contabili degli Enti Locali ed informa ad essi la propria azione.

Art. 31
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico - finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
3. Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

4. Con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi è disciplinata l'organizzazione del Servizio economico - finanziario. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

Art. 32
Revisione economico finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore unico.
2. Svolgeranno, alternativamente, le funzioni di Revisore Unico il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Porto Empedocle ed il Revisore Unico del Comune di Realmonte. Svolgerà le funzioni di Revisore Unico il soggetto che svolge l'incarico nell'Ente diverso da quello dove è Sindaco il Presidente dell'Unione
3. Il Regolamento di Contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento l'organo di revisione. Il trattamento economico del Revisore è determinato in misura pari al 15% dell'indennità corrisposta dall'Ente di appartenenza.

Art. 33
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.
2. Sino all'affidamento di cui al precedente comma, il Servizio di Tesoreria è effettuato dall'istituto Tesoriere del Comune di Porto Empedocle, che provvederà all'apertura di un apposito sottoconto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34
Personale

1. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni e/o altre forme flessibili, sussistendone gli estremi di legge.
2. Possono altresì essere utilizzati lavoratori A.S.U. e contrattisti, secondo le modalità le forme consentite dalla normativa vigente e dai CCNL, nonché personale con incarico a contratto, per figure professionali ad alta specializzazione, non presenti nell'organico dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 35
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il Bilancio di Previsione non oltre 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'Unione.
2. Fino alla istituzione del servizio economico - finanziario la gestione dell'attività è affidata dal Presidente dell'Unione ad un Funzionario, titolare di funzioni dirigenziali, di uno dei Comuni partecipanti dalla comprovata esperienza in materia di finanza e contabilità degli Enti Locali.

Art. 36
Fondo spese economali

1. Per provvedere alla minute spese correnti di esercizio può essere costituito un fondo la cui entità è commisurata alle funzioni che sono trasferite all'unione.
2. La responsabilità gestionale del fondo anzidetto è assegnata al Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 38
Prima convocazione dell'Assemblea dell'Unione

1. La prima seduta dell'Assemblea dell'Unione viene convocata e presieduta dal Consigliere Anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 10.
2. Le nomine dei primi componenti dell'Assemblea dell'Unione devono essere comunicate e trasmesse al Sindaco di Porto Empedocle.
3. Le nomine successive vanno comunicate e trasmesse al Presidente pro tempore dell'Assemblea.

Art. 39
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il Presente Statuto deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line di ciascun Comune aderente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Esso, ad avvenuta esecutività delle delibere consiliari di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio on di ciascun Comune aderente.
3. Copia del presente Statuto è trasmessa all'Assessorato Regionale Enti Locali, il quale provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.

Art. 40
Rinvio

1. Lo Statuto legittima l'attività dell'Unione e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica. Le disposizioni statutarie e regolamentari dei Comuni partecipanti in contrasto con il presente Statuto sono inefficaci.
2. Finchè l'Unione non si sarà dotata dei regolamenti previsti dal presente statuto, saranno applicati i regolamenti vigenti nel Comune di Porto Empedocle.
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia nell'ordinamento degli enti locali.